



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	125,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Alessandro Gioacchino	Giudice
dott. Raimondo Nocerino	Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 304/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69416** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. **MUNAFO’ Salvatore** (C.F. MNFSVT69T06F951T), nato il
06.12.1969 a Novara di Sicilia (ME), non costituito;
2. **MORDACI Rocco Augusto** (C.F. MRDRCG60A06B718J), nato il
06.01.1960 a Caraffa del Bianco (RC), rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in atti, dall’Avv. Gabriella Regalbuto del Foro di Patti, con cui
elettivamente domicilia in Santo Stefano di Camastra, al Corso Vittorio
Emanuele 10 – pec: gabriella.regalbuto@pavia.pecavvocati.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell’udienza pubblica del **03 luglio 2024**, il relatore **Primo Ref. Dott.**
Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del
Procuratore Regionale Dott. Pino Zingale e l’Avv. Gabriella Regalbuto
nell’interesse di Mordaci Rocco Augusto.

Ritenuto in

FATTO

I. In assenza di contributi difensivi pervenuti nella fase pre-processuale del giudizio, con atto di citazione depositato il 18.02.2023 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura ha evocato a processo i convenuti per sentirli condannare, in favore di AGEA, al risarcimento del danno erariale pari ad euro € **33.248,00** (trentatremiladucentoquarantotto,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

II. Sulla base della *notitia damni* trasmessa dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina il 17.07.2023, il Requirente prospetta che il Munafò, in occasione della presentazione di Domande Uniche di Pagamento (d'ora in poi DUP), fra il 2005 e il 2021, abbia attestato, mediante la formazione di falsi dichiarativo-documentali, il possesso di terreni rispetto a quali, viceversa, non vantava titoli legittimanti. Di qui, l'indebita percezione per cui è risarcimento del danno erariale nella presente controversia.

II.1. In dettaglio:

a) il Munafò, per gli anni 2016, 2017/2019 e 2020, aveva dichiarato di essere proprietario, fra le altre, di n. 14 particelle di terreno localizzate in Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia. Siffatta evenienza è però smentita dall'interrogazione della Banca Dati SISTER. I risultati della consultazione, meglio riportati nella tabella di pp. 2 e 3 dell'atto introduttivo, hanno disvelato che gli appezzamenti in argomento risultano in proprietà di terzi; non formano oggetto di contratti di affitto e/o di comodato stipulati fra il Munafò ed i proprietari; non sono interessati, infine, da documentazione

diversa atto a comprovare in capo al Munafò una situazione di possesso;

b) quanto ai cespiti dei quali il Munafò ha dichiarato la conduzione in affitto:

- in relazione al mero “contratto di pascolo agricolo”, stipulato fra il Munafò ed i proprietari Giardina Antonino e Giardina Carmelo ed avente ad oggetto appezzamenti localizzati in catasto terreni del Comune di Francavilla di Sicilia (fg. 14, particelle 46 e 48 di ettari rispettivamente pari a 03.05.48 e 33.18.26), il sig. Giardina - sentito a s.i.t. – ha dichiarato di aver affittato le proprie particelle al Munafò dal 2014 al 2017 ma che, a causa del mancato pagamento del canone di affitto, nel 2016 era poi passato alle vie legali;

- in ordine al contratto di affitto fondo rustico con patti in deroga – avente ad oggetto la particella 28 del foglio 14 del catasto terreni del Comune di Francavilla di Sicilia, di consistenza pari ad ettari 19.49.36 e stipulato fra il Munafò ed i proprietari Puglisi Carmela ed Angela con decorrenza dall’01.05.2017 al 30.04.2020 - le sorelle Puglisi, escusse a sommarie informazioni, hanno dichiarato di aver concesso in affitto la loro particella al Munafò, dall’01.01.2014 sino al 31.12.2016, ma che, a causa del reiterato omesso pagamento del canone pattuito, non avevano poi rinnovato il medesimo contratto. Le particelle, infatti, sarebbero state concesse, a partire dall’anno 2020, al Sig. Raineri Francesco Simone. Sulla base delle dichiarazioni rese dalla Puglisi Carmela - secondo cui il terreno era stato affittato sino all’anno 2017 - veniva notato che le firme delle germane Puglisi, apposte sulla copia rinvenuta all’interno del fascicolo aziendale, risultavano difformi da quelle apposte sul contratto di affitto presentato ed acquisito dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Fondachelli Fantina

durante l'esame testimoniale;

c) quanto ai cespiti censiti in catasto terreni di Novara di Sicilia (ME), nell'ordine al foglio 8 particella 97, al foglio 9 particelle 99 e 100 ed al foglio 100 particelle 113 e 116, che il Munafò aveva dichiarato in disponibilità in sede di DUP, le 5 visure catastali accluse al fascicolo aziendale ne accreditavano la proprietà in capo a terzi, di talché il convenuto, in assenza di ulteriori elementi documentali contenuti nei fascicoli stessi, ne ha certamente dichiarato illecitamente la conduzione dall'anno 2016 al 2021 nelle pertinenti domande avanzate ad AGEA.

III. Sulla base delle superiori premesse, l'atto di citazione - previamente enumerate le DUP presentate fra il 2016 ed il 2021 dal Munafò, le corrispondenti schede di validazione dati e gli importi annualmente ed indebitamente percepiti presso AGEA (per l'anno 2016: DUP n° 60264463765, scheda n°60381307366 ed importo percepito di euro 12.892,02; per l'anno 2017: DUP n°70265514474, scheda di validazione n° 70388126081 ed importo percepito di euro € 6.009,69; per l'anno 2018: DUP n°80269104131, scheda di validazione n° 80382050161 ed importo percepito di euro € 6.004,10; per l'anno 2019: DUP n°90263157514, scheda di validazione n°90375643658 ed importo percepito di euro di € 5.658,66; per l'anno 2020: DUP n°00266010792, scheda di validazione n° 00378732648 ed importo percepito di euro 1.605,13; per l'anno 2021: DUP n°10262305278, scheda di validazione n. n°10374348190 ed importo percepito di euro 1.078,40) - assume che il produttore:

- per la campagna agricola 2016, ha attestato di condurre appezzamenti per complessivi ha 64.45.20. Di questi, una consistenza pari ad ha 5.24.68

(8,14% della superficie totale utilizzata), per quanto dichiarati a titolo di

proprietà, risultavano invece intestati a soggetti terzi presso il Catasto

Terreni;

- per la campagna agricola 2017, ha attestato la conduzione di poco più

di 28 ettari, avendo rimosso dalla consistenza territoriale aziendale del

proprio fascicolo i fondi censiti al Catasto terreni del Comune di Francavilla

di Sicilia al foglio 14, particelle 46 e 48, già avute in affitto da Giardina

Antonino;

- per la campagna agricola 2018, ha richiesto l'attivazione, ai fini del

pagamento, dei 19 titoli AGEA rimasti nella sua disponibilità dopo avere

ceduto in quell'annata agraria gli altri 20 titoli in suo possesso a Calcò

Labruzzo Tindaro;

- per la campagna agricola 2019 ha richiesto l'attivazione, ai fini del

pagamento, di n°19 titoli AGEA in suo possesso. Per tale anno,

segnatamente, dichiarava in conduzione una superficie complessiva di oltre

28 ettari;

- per la campagna agricola 2020, ha richiesto l'attivazione di n° 19

titoli AGEA in suo possesso. In questa occasione, la superficie dichiarata in

conduzione subiva un significativo decremento poiché il Munafò aveva

rimosso dalla propria consistenza territoriale il fondo censito al foglio 14,

particella 28, del Catasto Terreni del Comune di Francavilla di Sicilia, di

proprietà delle sorelle Angela e Carmela Puglisi;

- per la campagna agricola 2021, ha richiesto l'attivazione di n°19 titoli

AGEA in suo possesso, dichiarando la conduzione dei medesimi fondi

dell'anno precedente.

III.2. Puntualizzato in citazione che, per l'anno 2016, AGEA ha comunicato che l'indebito effettivamente ascrivibile al convenuto è pari ad euro 89,12 rispetto ai € 12.892,92 incassati, il Requirente sottolinea che, in fattispecie, si è senz'altro materializzata l'ipotesi riguardata dalla clausola di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) 1306/2013, letta in relazione all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014. Le due disposizioni richiamate, in sintesi, fondano in concreto la ripetizione dell'intero contributo annuale percepito dal produttore, atteso che, questi, ha dichiarato – a fronte dell'assenza di ogni titolo legittimante - di disporre di cespiti pari ad oltre 87% per gli anni dal 2017 al 2019 e pari al 60% per gli anni 2020 e 2021.

IV. Sul piano delle responsabilità individuali, secondo il P.M. contabile concorre con quella del Munafò anche la responsabilità del convenuto Mordaci Rocco Augusto, quale responsabile del Centro di Assistenza Agricola, che, con la propria condotta omissiva e connivente, ha fattivamente contribuito in modo determinante al realizzarsi dell'indebita percezione di contributi AGEA da parte del beneficiario. Ricostruita la cornice normativa che regola le funzioni dei CAA (in particolare, D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; l'art. 3-bis, co. 3 e 4 bis, d.lgs. n. 165/1999; art. 2, c. 2 del D.M. 27.03.2008 del Mi.P.A.A.F.), il Requirente è infatti dell'avviso che essi svolgano una pubblica funzione amministrativa, in quanto statuita e regolamentata da norme di diritto pubblico, oggettivamente diretta e strumentale al conseguimento di finalità pubbliche ed alla formazione ed alla manifestazione di volontà della P.A., finanziata con somme pubbliche e finalizzata anche all'erogazione di pubblici contributi. In fattispecie, si osserva, la società, ai fini della certificazione della consistenza territoriale

della propria azienda e del tipo di conduzione della stessa, aveva in effetti indicato nelle schede di validazione i documenti attestanti l'esistenza del diritto sui fondi di proprietà altrui; di talché, il responsabile dei CAA, senza margine di dubbio, avrebbe dovuto ritenere tale titolo non idoneo in quanto contenente dichiarazioni mendaci, posto che ai medesimi CAA è assegnata ex lege la funzione di certificazione della documentazione prodotta dall'agricoltore/allevatore, attraverso il potere/dovere di effettuare le necessarie verifiche e riscontri (accedendo, ad esempio alle banche dati anagrafiche e catastali) al fine di immettere nei sistemi informativi in uso agli organismi pagatori informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità.

IV.1. Nella stessa linea argomentativa, il Requirente fa presente che il Mordaci ha predisposto ed inoltrato all'Organismo Pagatore, per converso, le varie DUP in cui il produttore dichiarava in conduzione, quali beni di sua proprietà, le 14 particelle in realtà intestate a terzi soggetti, attestando nelle schede di validazione allegate alle DUP che il fascicolo aziendale *“è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con Dm 162 del 12.01.2015”*. In senso diverso, però, il fascicolo aziendale, all'atto dell'accesso eseguito da personale del Reparto dei CC di Messina, non veniva trovata traccia del titolo di conduzione delle richiamate 14 particelle. Anzi, venivano rinvenute n. 5 visure catastali di altrettante particelle, comprese tra quelle illecitamente dichiarate in conduzione, dalle quali risultava evidente l'intestazione delle medesime a soggetti diversi dal Munafò.

V. In data 11.06.2024, si è costituito in atti Rocco Augusto Mordaci, il quale,

preliminarmente sintetizzata la contestazione accusatoria, ha concluso per la inammissibilità ed infondatezza dell'azione recuperatrice.

VI. A fondamento delle conclusioni così rassegnate, il comparente ha opposto che:

(i) in relazione ai fondi dichiarati dal Munafò quale proprietario, egli, in qualità di responsabile del CAA, ha acquisito il fascicolo del produttore nel 2016 e fino al 2021. Le particelle contestate (pari a circa HA 5) erano state però dichiarate in conduzione – quale proprietario – già nelle precedenti DUP e, segnatamente, erano state inserite nel fascicolo aziendale del produttore da altri operatori CAA. Poiché, dunque, trattavasi di superfici già inserite e verificate da altri operatori di CAA (e da AGEA), egli solo incolpevolmente ed in buona fede ha ommesso di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella scheda di validazione dal Munafò e le risultanze catastali. Peraltro, ancora con riferimento a tali particelle, si impone – secondo il convenuto – la necessità di ulteriormente distinguere come in appresso:

a) nel 2016, il Munafò ha dichiarato una superficie di HA 64.45.20, come emerge dalla produzione dell'Ufficio di Procura. La superficie non riscontrata giuridicamente equivale ad HA 05.24.68 e, perciò, ammonta a misura inferiore al 10% sulla superficie ammissibile. Ora, secondo la DUP 2016 (allegato 8 nel fascicolo) – di cui si riporta in memoria l'estratto - la superficie richiesta a premio è pari ad HA 41.77.00 con un portafoglio titoli di 39 titoli pac a copertura di una superficie di HA 38.46.00 (in questo senso, osserva il Mordaci, milita la consultazione pubblica SIAN versata sub 1 alla memoria): pertanto, essa è nettamente inferiore alla superficie indicata in

domanda e alla superficie inserita nel fascicolo aziendale. Ne segue, conclude sul punto il convenuto, che le superfici non riconducibili a validi titoli di proprietà non hanno in alcun modo prodotto indebite percezioni a danno di AGEA, dappoiché la presenza delle superfici contestate non ha prodotto alcuna utilità di tipo economico alla ditta;

b) per gli anni successivi, la superficie contestata dall'Ufficio di Procura seguita a rivelarsi di irrisoria incidenza e, tanto, appare concludente per assolverlo, visto che alcuna responsabilità sua potrebbe ipotizzarsi rispetto alla questione, pure stigmatizzata in citazione, collegata alla vicenda contrattuale fra il Munafò e le germane Puglisi;

(ii) quanto al contratto stipulato fra le Germane Puglisi ed il Munafò, rientra nei compiti del CAA, e dei suoi operatori, verificare la presenza di un valido negozio giuridico - contratto di affitto o altro titolo valido alla conduzione dei fondi – accertando che le particelle interessate rientrino nell'effettiva titolarità del concedente. Tanto, in particolare, a mezzo degli strumenti disponibili (quali ad esempio Sister di Agea o altri strumenti di consultazione catastale). Per l'effetto, è estraneo alle attribuzioni dei CAA – come confermato dal dettato normativo di riferimento che ascrive ad essi la responsabilità dell'accertamento del titolo di conduzione e, perciò, del fatto che il titolo sia regolarmente registrato e sottoscritto - ogni sindacato sulla autenticità della firma apposta sul contratto di affitto anche in ragione dell'assenza di specifiche competenze in merito, anche perché il contratto di cui in fattispecie si discute ha formato oggetto di regolare registrazione presso l'Agenzia delle entrate: evenienza, quest'ultima, che il comparente in effetti doveva ed ha in concreto verificato. Così stando le cose, alcun

addebito può essere a lui contestato relativamente alla pretesa falsità delle firme apposte sulla scrittura e, quindi, in punto di indebito sfruttamento di particelle indebitamente dichiarate. Più radicalmente, sottolinea il comparente, vi è materia per escludere la sua responsabilità solidale in ordine alle DUP presentate dal 2017 al 2021, indipendentemente, cioè, dalle superfici dichiarate, dall'incidenza della relativa infedele dichiarazione sull'accoglimento della pertinente domanda e sull'erogazione dei premi. Per il comparente, anche a proposito delle particelle dedotte nel contratto in argomento, appare necessario distinguere. Anche nel 2017 - puntualizza il Mordaci – il Munafò possedeva un portafoglio titoli superiore rispetto alla superficie richiesta a premio, visto che il produttore ha richiesto a premio poco più di 28 ettari con un portafoglio titoli di 39 titoli PAC. Nel 2018, inoltre, il Munafò possedeva solo 19 titoli PAC e una consistenza territoriale di poco più di 28 ettari, di talché, anche per il 2018, le superfici per le quali viene contestato il titolo di proprietà non impattano nella percezione dei contributi comunitari, che vengono commisurati “su una superficie di 19 titoli”, non avendone altri disponibili. Lo stesso discorso, aggiunge il convenuto, va ripetuto in relazione alle annualità successive. In estrema sintesi, deve in radice escludersi che il comparente abbia agito con l'intenzione di creare “opportunità” per indebite percezioni al Munafò; del pari, alcun addebito può essergli rivolto in merito all'incidenza che il contratto di affitto intrattenuto con le sorelle Puglisi possa avere spiegato sulle DUP presentate dal 2017 al 2021;

(iii) è insussistente l'elemento soggettivo doloso o colposo che connoterebbe la condotta contestatagli e, comunque, la sua prova.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dato atto della contumacia del Munafò che, attinto da rituale notificazione in data 15.01.2024 (eseguita a mani della figlia nella residenza effettiva), non ha inteso costituirsi in giudizio.

2. Passando al merito, il Collegio premette che l'azione erariale mira ad ottenere la condanna dei convenuti, ciascuno per il ruolo che ha preso parte alla vicenda percettiva oggi controversa, alla ripetizione integrale dei contributi incamerati dal Munafò per le campagne ex Reg (UE) n. 1307/2013 2016-2021 in ragione dell'articolato falso dichiarativo-documentale asseritamente accreditato dall'attività investigativa compiuta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina (doc. 1, al fasc. di Procura, unitamente ai relativi allegati). Il P.M. contabile, in particolare, include nel *petitum* azionato anche, ed integralmente, il contributo concesso da AGEA per l'anno 2016, sebbene l'amministrazione danneggiata, nell'esitare una richiesta dalla P.G. segnalante, abbia rideterminato in euro 89,12 l'importo non dovuto al Munafò (all. 26 al doc. 1 cit.) per l'ipotesi in cui, dalle particelle dichiarate nella DUP 2016, si fossero espunti i n. 14 appezzamenti localizzati in catasto terreni del Comune di Novara di Sicilia, aventi consistenza complessiva pari a 05.24.68 ha e meglio identificati nella tabella acclusa a pag. 3 dell'atto di citazione (alla quale, per brevità, si opera rinvio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 co. 1 lett. d c.g.c. e 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016).

3. L'esame della domanda attorea – che, a giudizio del Collegio, merita integrale accoglimento – impone di evidenziare *in limine* che, attraverso

ciascuna delle DUP in atti, il Munafò ha espressamente richiesto l'attivazione dei diritti di aiuto ex art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (cfr. Sez. II di ciascuna DUP), a tale fine indicando le superfici “*agricole ammissibili*” (Sez. III delle DUP) e specificandone la destinazione (pressoché totale) a “*prato permanente*” (ancora Sez. III delle DUP). Con ciò, il percettore ha dunque richiesto ed ottenuto il cd. “regime di base” di aiuto disciplinato dalla sezione 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Di quest'ultimo, non meno preliminarmente, è opportuno dare sinteticamente conto per meglio contestualizzare i fatti di causa.

3.1. Il richiamato art. 32 stabilisce che “*il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati...*”. Il successivo art. 33 par. 1 prevede che, “*ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto*”. La disciplina sovranazionale in tema di regime di “*pagamento di base*” impone dunque la previa attivazione, da parte del richiedente e per il tramite della dichiarazione prevista dall'art. 33, par. 1, dei diritti d'aiuto “*per ettaro ammissibile*” cui, in conseguenza, è commisurato il premio comunitario.

3.1.1. L'art. 32, par. 2 del Regolamento UE, inoltre, fissa la nozione di “*ettaro ammissibile*” secondo le opzioni normative esplicitate dalle lettere a) e b) ivi contenute. Partitamente, alla stregua della lettera a) - in concreto

dichiarata nelle DUP - l'ettaro ammissibile consiste nella “*superficie agricola dell'azienda... utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole*”. Ne segue che la superficie agricola di rilievo, ai fini del regime di pagamento di base, non coincide necessariamente con la consistenza aziendale in disponibilità del richiedente o, più precisamente, con la cd. “superficie aziendale dichiarata”, la quale, per converso, discende dalla somma (cfr., ancora, le DUP Munafò) della superficie “agricola ammissibile” e di quella “non ammissibile”. In estrema sintesi, ai fini dello specifico regime di aiuto in considerazione, a rilevare è la superficie agricola ammissibile che può qualificarsi tale allorché venga utilizzata, almeno prevalentemente, per attività agricola.

3.1.2. L'art. 4, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, rubricato “*definizione e relative disposizioni*”, precisa inoltre cosa debba intendersi per “attività agricola”. Essa, agli effetti del regolamento UE in commento, consiste in ciò: “*i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione*”. Infine, ai sensi dell'art. 4, par. 1 lett. h) del Regolamento, rappresenta “*prato*

permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”) – ossia, come detto, la destinazione d’uso delle superfici agricole ammissibili, espressamente dichiarata in DUP dal Munafò – *“il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti”*. Rimane peraltro impregiudicata la libertà degli Stati membri – libertà, qui, non rilevante - di ulteriormente considerare *“prato permanente”* le due specificazioni recate dai punti i) e ii) del citato art. 4 par. 1 lett. h) del Regolamento.

4. Su queste premesse di ordine normativo, fondatamente il Requirente stigmatizza, anzitutto con riguardo alle annualità 2017 al 2021, l’incidenza, ai fini della percezione dei pertinenti premi comunitari, della dichiarazione con cui, in ciascuna DUP, il Munafò ha accreditato la proprietà di tutte o parte delle 14 parcelle agricole in catastato terreni Novara di Sicilia e meglio identificate in tabella di pag. 3 della citazione (ossia: fg. 8, part.lle 66, 97, 131, 134, 135, 136, 515 e 534; fg. 9, part.lle 91, 99, 100; fg. 10, part.lle 113, 116, 142). Trattasi di dichiarazione della cui mendacia non può seriamente dubitarsi, considerato che gli accertamenti investigativi svolti attraverso SISTER e presso Agenzia delle Entrate hanno consentito di acclarare,

rispettivamente, che l'intestazione catastale dei cespiti interessati appartiene a soggetti diversi dal convenuto e che non risultano registrati pertinenti contratti di affitto/comodato dei quali il Munafò costituisca affittuario o comodatario. Del resto, le conclusioni raggiunte sul punto dall'accertamento investigativo sono esplicitamente ammesse dal Mordaci (e, ancor prima, neppure contestate dal contumace Munafò) quando questi evidenzia che, trattandosi di particelle dichiarate in DUP precedenti ed inseritevi da parte di operatori diversi, ne ha dato per scontata la utilizzabilità sia pure in buona fede.

4.1. Infatti:

(i) per la campagna 2017 (all. 12 e 13 al doc. 1 cit.), dal piano di coltivazione contenuto nella scheda di validazione (cui opera rinvio la Sez. II del quadro C della DUP) risulta che, ad eccezione di alcune (fg. 8, p.lle 66, 97 e 131 e fg. 10 part. 116, di consistenza superficiaria complessiva pari ad ha 00.94.87), le ulteriori particelle emarginate nella tabella di pag. 3 della citazione (di consistenza complessiva pari a **04.29.81** ossia ha 05.24.68 - ha 00.94.87) abbiano fraudolentemente concorso ad integrare la superficie agricola ammissibile ad aiuto dichiarata in DUP dal Munafò (ha 20,80). Quest'ultima, si osserva per completezza, si somma poi, per quanto in precedenza già chiarito, alla superficie dichiarata non ammissibile (ha 7,41) per integrare la superficie totale aziendale dichiarata pari a 22,67 ha;

(ii) per la campagna 2018 (all. 14 e 15 al doc. 1 cit.), dal piano di coltivazione contenuto nella scheda di validazione (cui opera rinvio la Sez. II del quadro C della DUP) risulta che tutte le particelle emarginate nella tabella di pag. 3 della citazione (di consistenza complessiva pari ad ha

05.24.68) abbiano fraudolentemente concorso ad integrare la superficie agricola ammissibile ad aiuto dichiarata in DUP dal Munafò (ha 20,70).

Anche in questo caso, la superficie dichiarata non ammissibile, pari ad ha 7,41, si somma a quella dichiarata ammissibile per integrare la superficie totale aziendale dichiarata pari a 28,20 ha;

(iii) per la campagna 2019 (all. 17 e 18 del doc. 1), può plasticamente ripetersi quando osservato al superiore punto ii);

(iv) per la campagna 2020 (all. 20 e 21), dal piano di coltivazione contenuto nella scheda di validazione (cui opera rinvio la Sez. II del quadro C della DUP) risulta che, nel quadro delle particelle emarginate nella tabella di pag. 3 della citazione, abbiano concorso fraudolentemente ad integrare la superficie agricola ammissibile ad aiuto dichiarata in DUP dal Munafò (ha 5,63) almeno i seguenti appezzamenti catastalmente identificati in Comune di Novara di Sicilia: fg. 8, p.lle 131, 134, 135, 136 515 e 534; fg. 9 p.lle 99 e 100; fg. 10 part. 142. Il tutto per una consistenza pari ad **ha 1,6635**. In questo caso, la superficie dichiarata non ammissibile, pari ad ha 3,09, si somma a quella dichiarata ammissibile per integrare la superficie totale aziendale dichiarata pari a 8,72 ha;

(v) per la campagna 2021 (cfr. all. 23 e 24 al doc. 1 cit.), può ripetersi quanto osservato al superiore punto iv), salvo precisarsi che, in questo caso, in luogo della part.lla n. 131 del fg. 8 del catasto terreni di Novara di Sicilia (pari ad ha 00.30.14) è stata indebitamente utilizzata la part. lla n. 97 (ha 00.18.50). Ne segue che, questa annualità, le particelle fg. 8, p.lle 97, 134, 135, 515 e 534; fg. 9 p.lle 99 e 100; fg. 10 part. 142 concorrono ad integrare la superficie agricola ammissibile dichiarata (ha 5.01) nella misura di ha

1,4471. In questo caso, la superficie dichiarata non ammissibile, pari ad ha 3,71, si somma a quella dichiarata ammissibile per integrare la superficie totale aziendale dichiarata pari a 8,72 ha.

4.1.1. Per quanto possa rilevare, il Collegio osserva inoltre che, per ciascuna delle superiori annualità (2017-2021), il rapporto percentuale fra superficie indebitamente dichiarata in disponibilità e superficie agricola ammissibile si attesta in misura sempre superiore al 20%.

4.2. In ordine alla campagna 2016 (cfr. all. 8 e 9 del doc. 1 cit.), il Munafò ha indebitamente dichiarato la disponibilità di tutte le particelle indicate in tabella di pag. 3 della citazione ad eccezione di quella classificata sub fg. 6, p.lla 66 del catasto terreni del Comune di Novara di Sicilia. La corrispondente consistenza superficiaria che concorre, fraudolentemente, ad integrare gli ettari agricoli ammissibili dichiarati (ha 41,77) è quindi pari, per tale ragione, ad ha **4,8175**. Autonomamente concludente tale evenienza per accogliere la domanda attorea, giusta la disposizione recata dall'art. 60 del Reg. UE. 1072/2013, il Requirente, correttamente, richiama poi l'attenzione sulla natura di contratto di mero "pascolo" a proposito del sinallagma intervenuto fra i sigg. Giardina ed il Munafò (cfr. all. 2 al doc. 1 cit., estratto dalla P.G. presso Agenzia delle Entrate ed avente durata dall'01.05.2014 al 30.04.2017). Si tratta di titolo di disponibilità dei cespiti senz'altro utilizzato dal convenuto. Emerge dalla scheda di validazione (cfr., in particolare, il n. 6 della sezione "documenti presenti nel fascicolo"), infatti, che al prot. AGEA.CAA.1804.2014.0000.459 corrisponda appunto un contratto di "affitto" con durata dall'01.05.2014 al 30.04.2017. Ora, ai sensi del punto 5 del contratto di pascolo in argomento, il Munafò "*potrà [poteva] a sua scelta*

raccogliere l'erba o pascolarvi animali; non potrà invece seminare erba né

svolgere sul fondo qualsiasi altra attività...". Precludendo il sinallagma in

questione qualsiasi coltivazione del fondo (elemento centrale, quest'ultimo,

anche per distinguere nel diritto interno il fitto agrario da figure contrattuali

diverse/affini come il "pascolo": Cass., Sez. III, 28321/2011), la superficie

concessa a pascolo dai Giardina non poteva integrare, in fattispecie,

superficie agraria ammissibile ai fini del Reg. (EU) n. 1073/2013. L'art. 4,

par. 1 lett. h) citato, infatti, subordina il concretizzarsi della destinazione

d'uso delle superfici in disponibilità a "prato permanente" - dichiarata in

DUP dal Munafò anche in relazione alle particelle di proprietà Giardina –

alla condizione che il terreno, sia pure in forma minimale, venga coltivato

(ad erbe, per esempio). Lo schema standardizzato di DUP, a sua volta

adottato in conformità al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e recante

semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, rinvia, ai fini della

qualificazione delle superfici come destinate a "prato permanente",

direttamente all'art. 4 co. 1 lett. h, senza che risulti esercitata, ad opera del

diritto interno, quella discrezionalità che la norma unionale pur riconosce

*allo Stato membro in *subiecta materia* (l'art. 15 del decreto ministeriale 18*

novembre 2014 disciplina, infatti, i diversi "prati permanenti di alto valore

ambientale" ex artt. 45, par. 1, secondo comma, del regolamento (UE) n.

*1307/2013 e 41 del regolamento (UE) n. 639/2014). *A fortiori*, la superficie*

concessa a pascolo non poteva essere dichiarata dal Munafò come superficie

agricola ammissibile ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4 par. 1 lett.

c) ed art. 32 par. 1 del Regolamento UE. In estrema sintesi – come

prospettato dall'atto introduttivo – al convenuto Munafò era inibito di poter

dichiarare come in propria disponibilità le part.lle del fg. 14, nn. 46 e 48 del catasto terreni del Comune di Francavilla, concessegli in pascolo dai Giardina e di consistenza pari ad ha 21,8787.

5. Può quindi passarsi al piano delle responsabilità individuali.

5.1. Incontroverta nel convenuto Munafò la paternità delle DUP, deve dirsi conclamata la riconoscibilità dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta da questi tenuta, attesa la preordinazione - all'esclusivo fine di incamerare i contributi comunitari - del falso dichiarativo-documentale ampiamente descritto. Invero, il convenuto era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo (art. 75 DPR 445/2000 incluso) per l'ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020 e 550/2021). Nel caso di specie, in particolare, deve trovare applicazione la clausola di elusione di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1072/2013 che, omettendo di accordare qualsivoglia rilievo al dato quantitativo in ragione del dolo che connota le condotte fraudolente ivi compendiate, prevede che *“fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”*. In ogni caso, come puntualizzato, ricorrono senz'altro i presupposti applicativi (anche) della concorrente previsione posta dall'art. 19 del Reg. (UE) 640/2014 (rubricato

“sanzioni amministrative in caso di sovra-dichiarazione”). Quest’ultima, solo perché prescinde dall’elemento soggettivo doloso in tesi qualificante la condotta tenuta (a differenza della fattispecie ex art. 60 cit.), dispone che *“se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”*. La previsione del Regolamento, come d’altronde già chiarito, non riconnette necessariamente il trattamento recuperatorio alla accertata “sovra-dichiarazione” della *“superficie aziendale dichiarata”*. In tema di regime di *“pagamento di base”*, infatti, la sovra-dichiarazione sanzionabile attiene alla “superficie agricola ammissibile”.

6. Venendo alla posizione del convenuto Mordaci, si evidenzia che le considerazioni più sopra svolte valgono a rigettare le argomentazioni difensive del comparente tese a sostenere la legittima percezione, ad opera del Munafò, dei contributi comunitari e, in ogni caso, la natura per così dire di “falso innocuo” da riconoscersi alle artefatte dichiarazioni da costui rese.

6.1. Per quanto ancora residua del compendio difensivo Mordaci, si osserva che:

- in ragione dell’autonomia di ciascuna campagna agricola annuale, in alcun modo il Mordaci poteva riporre legittimo affidamento nell’operato di precedenti operatori che hanno consentito al Munafò di rappresentarsi per il passato, ma indebitamente, quale proprietario delle n. 14 particelle localizzate nel territorio comunale di Novara di Sicilia. Infatti, come sarebbe emerso dall’attività investigativa in atti e difformemente dalle specifiche indicazioni contenute nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 del 01 marzo 2016 (più analiticamente trascritta nella segnalazione di danno e incontestata da questo comparente), la condizione di proprietario del richiedente non risultava minimamente

accreditata né da atti formali né da visure catastali aggiornate. In realtà, per alcuni cespiti, emergeva *per tabulas* l'esatto contrario, ossia che il richiedente non fosse proprietario delle particelle che ha dichiarato di condurre a tale titolo. Così stando le cose, il Mordaci ha ommesso allora di adempiere finanche alla fondamentale attribuzione intestata ai CAA di verificare la completezza formale delle DUP presentate dal convenuto Munafò e di accertarne, secondo diligenza minima, la (almeno apparente) legittimazione a rendere le dichiarazioni di disponibilità dei cespiti dimostratesi infedeli. L'evenienza che il falso dichiarativo commesso dal percettore sia oggettivamente identico e sia stato reiterato negli anni, esclude inoltre che il Mordaci, Responsabile del CAA, potesse versare in uno stato di buona fede;

- a proposito del contratto di pascolo fra i Giardina ed il Munafò – del quale il convenuto riferisce di aver accertato, come per ogni contratto, l'intervenuta registrazione presso Agenzia delle Entrate e, tanto, nell'esercizio delle effettive attribuzioni da cui era gravato *ex lege* – il Collegio osserva come, in questo caso, non si discuta dell'esistenza, o meno, dell'obbligo legale dei CAA di effettuare verifiche para-giurisdizionali sull'autenticità delle sottoscrizioni delle parti contrattuali (tema difensivo, questo, agitato in relazione al contratto Munafò/germane Puglisi). Molto più modestamente, in fattispecie si trattava di verificare, alla stregua della mera lettura del contratto, se il Munafò derivasse o meno dal sinallagma la legittimazione a dirsi conduttore in affitto di particelle incluse nella superficie agricola ammissibile. Il quadro normativo di riferimento, puntualmente ricostruito dal Requirente in citazione ed al quale, pertanto, può rinviarsi per brevità, non lascia dubbi sul fatto che la verifica illustrata rientrasse nei compiti dei CAA.

6.2. La condotta omissiva, che l'atto introduttivo ascrive al Mordaci, è da qualificarsi dolosa (cfr. App. Sicilia, n. 28/A/2022, per profili largamente sovrapponibili a quelli qui in questione; cfr. altresì App. Sicilia, n. 84/A/2022). Il convenuto, omettendo ogni controllo/riscontro sulle dichiarazioni rese dal percettore e nei termini precisati, ha abilitato la validazione dei dati contenuti nelle schede dei fascicoli contenenti la identificazione delle superfici ammissibili a contributo, ossia di dati e documenti senz'altro "centrali" nel quadro della fattispecie fraudolenta all'attenzione del Collegio: dati e documenti macroscopicamente inattendibili. A questo punto, dunque, appare non privo di significato "carico" del convenuto, la circostanza che la P.G. delegata, in sede di acquisizione dei documenti presso il CAA (all. 25 al doc. 1), non abbia rivenuto molta della documentazione che la normativa di riferimento prevede sia obbligatoriamente acclusa ai fascicoli aziendali cartacei e, comunque, ordinatamente conservata (a proposito degli obblighi di conservazione documentale intestati al CAA e del significato inferibile dalla loro violazione, cfr., *ex plurimis*, App. Sicilia, sent. n. 28/A/2022 nonché questa Sezione, sent. n. 140/2020).

7. Per quanto complessivamente illustrato, il Collegio:

- (a)** accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, dei convenuti **MUNAFO' Salvatore (C.F. MNFSVT69T06F951T)** e **MORDACI Rocco Augusto (C.F. MRDRCG60A06B718J)**;
- (b)** per l'effetto, condanna **MUNAFO' Salvatore (C.F. MNFSVT69T06F951T)** e **MORDACI Rocco Augusto (C.F. MRDRCG60A06B718J)**, in solido fra loro ed in favore di **AGEA –**

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -, al pagamento della somma di

euro € **33.248,00 (trentatremiladucentoquarantotto,00)**, oltre

rivalutazione monetaria dai singoli esborsi e fino al deposito della sentenza,

nonché agli interessi legali, da computarsi sulla somma così rivalutata, dal

giorno del deposito della presente decisione e fino a soddisfo;

(c) condanna altresì **MUNAFO' Salvatore (C.F. MNFSVT69T06F951T)** e

MORDACI Rocco Augusto (C.F. MRDRCG60A06B718J), in solido fra

loro ed in favore dello **Stato**, al pagamento delle spese di giustizia che si

liquidano in euro **566,89 (cinquecentosessantasei,89)**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando:

(a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, dei

convenuti **MUNAFO' Salvatore (C.F. MNFSVT69T06F951T)** e

MORDACI Rocco Augusto (C.F. MRDRCG60A06B718J);

(b) per l'effetto, condanna **MUNAFO' Salvatore (C.F.**

MNFSVT69T06F951T) e **MORDACI Rocco Augusto (C.F.**

MRDRCG60A06B718J), in solido fra loro ed in favore di **AGEA -**

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -, al pagamento della somma di

euro € **33.248,00 (trentatremiladucentoquarantotto,00)**, oltre

rivalutazione monetaria dai singoli esborsi e fino al deposito della sentenza,

nonché agli interessi legali, da computarsi sulla somma così rivalutata, dal

giorno del deposito della presente decisione e fino a soddisfo;

(c) condanna altresì **MUNAFO' Salvatore (C.F. MNFSVT69T06F951T)** e

MORDACI Rocco Augusto (C.F. MRDRCG60A06B718J), in solido fra

